

accettare invece la sede (per quelli di loro che di già avevano accettata la nomina) fu accordato un termine di tre giorni. E quest'ultimo termine fu stabilito in applicazione del preciso disposto dell'articolo 23 del regolamento 3 settembre 1914, n. 1176, il quale rimetteva al prudente arbitrio dell'Amministrazione il termine per l'accettazione della sede.

« E, si badi, non fu usato con ciò un trattamento di sfavore alla detta classe di insegnanti; in quanto ai professori nominati invece, in seguito a regolare concorso l'articolo 26 del regolamento 31 agosto 1911, n. 1104, stabiliva un termine unico di otto giorni per decidersi così all'offerta della nomina come a quella della sede, fatte l'una e l'altra contemporaneamente.

« I graduati per il citato articolo 47 hanno beneficiato quindi di un complesso di undici giorni.

« Ciò premesso, è da considerarsi che la disposizione regolamentare del citato articolo 23 ha avuto ormai la sua applicazione integrale, che al Ministero sembra equa per le ragioni anzidette, nè è possibile ora che si ritorni su un fatto compiuto, per offrire la nomina a chi è decaduto da qualsiasi diritto al riguardo, modificando tutta un'applicazione di regolamento, ed intaccando tutto un sistema di garanzie giuridiche e di prassi amministrativa, per il quale gli interessi dell'Amministrazione e la speditezza della sua azione esigono che chi rinuncia alla nomina offertagli debba considerarsi decaduto dai diritti che alla detta nomina tenevano.

« Il sottosegretario di Stato

« ROTH ».

Dentice. — *Al ministro delle poste e dei telegrafi.* — « Per conoscere se e quale fondamento abbia la notizia apparsa su qualche giornale di classe, circa la presentazione di un disegno di legge di riforma amministrativa organica del personale postelegrafico, e se e quali miglioramenti intenda introdurre a pro della benemerita classe degli ufficiali contabili-amministrativi, per i quali fin dal 1910, durante la discussione del relativo bilancio fu promesso dal Governo la pronta attuazione del passaggio alla seconda categoria esecutiva delle altre amministrazioni, la nuova qualifica di vice-segretari, l'aumento quadriennale corrispondente al passaggio stesso, il riordinamento di tutte le classi dei detti ufficiali postali e telegrafici secondo

gli anni di servizio prestati, compreso l'alunnato e tutti quei vantaggi che rispondono alle cresciute esigenze dell'Amministrazione, alle aumentate responsabilità del personale ed al decoro del servizio medesimo ».

RISPOSTA. — « S. E. il ministro sta studiando, di fatti, personalmente una riforma giuridica amministrativa nei servizi, tenendo presenti le conclusioni della Commissione Reale a suo tempo rese note al Parlamento.

« Su tali linee di riforma *in pectore*, prima di redigere un vero e proprio progetto, egli ha voluto sentire anche il pensiero del personale organizzato.

« Non è esatto quindi che tratterebbesi della presentazione di una riforma negli organici del personale, atta a migliorare le condizioni economiche, poichè tale riforma, almeno per ora, non è consentita dalle condizioni del bilancio, dovendosi, se del caso, provvedere a tutte le categorie di questo numeroso personale.

« Qualche punto secondario dello schema in preparazione potrebbe investire direttamente o indirettamente qualche questione particolare di personale, dati i criteri di semplificazione da apportare tanto negli organi dell'Amministrazione come nei gradi e nelle funzioni del personale, in corrispondenza del progettato riordinamento dei servizi.

« Si assicura l'onorevole interrogante che su questo punto S. E. il ministro porterà tutto il benevolo studio per vedere se e quali questioni, non aventi carattere di miglioramento organico vero e proprio, potranno risolversi nei limiti e nelle direttive della ancora studiata riforma.

« Il sottosegretario di Stato

« CESARE ROSSI ».

Dentice. — *Al ministro delle poste e dei telegrafi.* — « Per conoscere se nella presentazione di un disegno di legge di riforma amministrativa ed organica del personale postelegrafico sarà tenuta presente la triste condizione dei supplenti e delle supplenti in modo che a costoro sia data la possibilità di vedere accolti in tutto o in parte i seguenti desiderati: 1° Mantenimento della qualifica di ufficiale d'ordine per quei supplenti forniti di sola licenza elementare; 2° Nomina del supplente con decreto ministeriale; 3° Pagamento diretto da parte della Amministrazione provinciale o cen-